

Circolare del 13 febbraio 2018

Oggetto: **D.Lgs. 15 dicembre 2017 n. 231: Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 "Legge di delegazione europea 2015"**.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio u.s. è stato pubblicato il decreto in oggetto, riportato di seguito, concernente la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 (di seguito "regolamento"), relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, e l'adeguamento della normativa nazionale, di cui, in particolare, al D.Lgs. 109/1992.

Con il riordino della normativa europea in materia di etichettatura alimentare operato dal regolamento (UE) n. 1169/2011, molte disposizioni nazionali contenute nella norma quadro, costituita dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, non risultavano più applicabili. Il provvedimento ne dispone, quindi, l'abrogazione espressa.

Il decreto reca, inoltre, la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Reg. 1169/2011, adeguando, nel contempo, le disposizioni non armonizzate con le prescrizioni del regolamento.

Di seguito riportiamo alcune delle principali novità riscontrate dall'analisi dell'articolato.

Campo di applicazione

Il decreto in oggetto prevede l'applicazione delle definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento. L'art. 2 del decreto definisce, infatti, come "*soggetto responsabile*" l'operatore del settore alimentare di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento, con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell'Unione, l'importatore avente sede nel territorio dell'Unione; è altresì individuato come soggetto responsabile l'operatore del settore alimentare il cui nome o la cui ragione sociale siano riportati in un marchio depositato o registrato.

Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento

Il provvedimento delinea, in caso di violazione delle disposizioni del Regolamento n. 1169/2011, solo gli illeciti amministrativi e le sanzioni di natura amministrativa pecuniaria, prevedendo espressamente una clausola di salvaguardia: la sanzione amministrativa viene, dunque, applicata qualora il fatto accertato non integri alcuna fattispecie di reato.

Il nuovo impianto sanzionatorio è particolarmente punitivo rispetto al sistema sanzionatorio previsto dall'art. 18 del D.Lgs. 109/1992.

In particolare prevede che:

- la violazione delle disposizioni sulle pratiche leali di informazione di cui all'art. 7 del regolamento è sanzionata con il pagamento di una somma da 3.000 euro a 24.000 euro (art. 3);
- il decreto legislativo individua le sanzioni per le violazioni degli obblighi informativi da parte degli operatori del settore alimentare, previsti dall'articolo 8 del regolamento, prevedendo, in particolare, che (art. 4):
 - l'operatore del settore alimentare, diverso dal soggetto responsabile, che fornisce alimenti di cui conosce o presume la non conformità alla normativa in materia di informazioni è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da 500 euro a 4.000 euro;
 - l'operatore del settore alimentare che modifica le informazioni che accompagnano un alimento, quando tale modifica può indurre in errore il consumatore, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da 2.000 euro a 16.000 euro;
 - l'operatore che non assicura che le informazioni sugli alimenti non preimballati siano trasmesse all'operatore del settore alimentare che riceve tali prodotti è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro;
 - l'operatore del settore alimentare che viola le disposizioni relative alla fornitura delle indicazioni obbligatorie di cui all'art. 8, par. 7, del regolamento, anche nel caso in cui queste vengano riportate solo sul documento commerciale, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro;
- la mancata apposizione di una o più delle indicazioni obbligatorie, relative a sostanze che possono provocare allergie o intolleranze di cui all'art. 9, par. 1, lett. c) del regolamento (precisamente: "*qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell'allegato II o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata*"), comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 5.000 euro a 40.000 euro. La sanzione non si applica se il responsabile ha avviato immediatamente procedure per ritirare il prodotto e informarne le autorità competenti ai sensi dell'art. 19 del Reg. 178/2002 (art. 5, comma 1);
- la mancata apposizione delle altre indicazioni obbligatorie di cui all'art. 9, par. 1 e di cui all'art. 10, par. 1 e all'allegato III del regolamento, così come l'indicazione in etichetta di nome, ragione sociale e indirizzo del produttore o del confezionatore in luogo (se diverso) del nome, ragione sociale e indirizzo del soggetto responsabile, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 24.000 euro (art. 5, commi 2 e 3);
- la mancata osservanza, da parte del soggetto responsabile, delle modalità di espressione delle indicazioni obbligatorie (in parole, numeri, pittogrammi o simboli) nonché delle condizioni di presentazione e posizionamento di altre indicazioni obbligatorie è sanzionata con l'applicazione della sanzione compresa tra 1.000 euro e 8.000 euro (art. 6);
- la violazione delle disposizioni sulla vendita a distanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 2.000 euro a 16.000 euro (art. 7);
- la violazione da parte del soggetto responsabile delle disposizioni sulla denominazione legale dell'alimento e sulla designazione degli ingredienti comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 2.000 euro a 16.000 euro; in caso di errori o omissioni formali relative alla violazione precedente è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa da 500 euro a 4.000 euro (art. 8, commi 1 e 2);

- in caso di commercializzazione in un altro Stato membro, la mancata fornitura di informazioni suppletive sulla natura reale dell'alimento o degli ingredienti quando ciò sia necessario a non confondere il prodotto con altri alimenti, o la mancata astensione dall'impiego della denominazione utilizzata nello Stato membro di produzione (art. 17, par. 2 e 3 del regolamento), comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 500 euro a 4.000 euro (art. 8, comma 3);
- la violazione delle disposizioni sulla denominazione legale degli alimenti e degli ingredienti e sulle indicazioni specifiche che li accompagnano è sanzionata con il pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro (art. 8, comma 4);
- la violazione delle disposizioni sull'elencazione e denominazione degli ingredienti e sulla loro eventuale forma di nanomateriali ingegnerizzati è sanzionata con il pagamento di una somma da 2.000 euro a 16.000 euro; nel caso in cui la precedente violazione derivi da omissioni o errori formali è previsto il pagamento di una somma da 500 euro a 4.000 euro (art. 9, commi 1 e 2);
- la violazione delle disposizioni sull'indicazione e designazione degli ingredienti di cui all'allegato VII del regolamento è sanzionata con il pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro (art. 9, comma 3);
- la violazione delle disposizioni relative ai requisiti di etichettatura di sostanze o prodotti che possono provocare allergie o intolleranze di cui all'art. 21 e all'allegato II del regolamento è sanzionata con il pagamento di una somma da 2.000 euro a 16.000 euro (art. 10);
- la violazione delle disposizioni relative all'indicazione quantitativa degli ingredienti è sanzionata con il pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro (art. 11);
- la violazione delle disposizioni sull'indicazione del termine minimo di conservazione è sanzionata con il pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro (art. 12, comma 1);
- la violazione delle disposizioni relative all'indicazione della data di scadenza e della data di congelamento per la carne, le preparazioni di carne e i prodotti della pesca non trasformati congelati comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 2.000 euro a 16.000 euro (art. 12, comma 2);
- la cessione a qualsiasi titolo o l'esposizione per la vendita al consumatore finale di prodotti oltre la data di scadenza comportano la sanzione amministrativa da 5.000 euro a 40.000 euro per il cedente o per chi espone l'alimento (art. 12, comma 3);
- la violazione delle disposizioni relative all'indicazione del paese di origine o al luogo di provenienza di cui all'art. 26 del regolamento comporta la sanzione da 2.000 euro a 16.000 euro; nel caso di mero errore e omissioni formali è prevista la sanzione amministrativa da 500 euro a 4.000 euro (art. 13, commi 1 e 2);
- per la violazione delle disposizioni relative all'indicazione del titolo alcolometrico è prevista una sanzione da 500 euro a 4.000 euro (art. 14);
- la violazione delle disposizioni relative alla dichiarazione nutrizionale di cui agli articoli da 30 a 35 e agli allegati XIII, XIV e XV del regolamento è punita con una sanzione da 2.000 euro a 16.000 euro (art. 15).

In base all'art. 16 del decreto in esame, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli da 5 a 15 si applicano anche quando le violazioni riguardano le informazioni sugli alimenti fornite su base volontaria ai sensi dell'art. 36, par. 1, del regolamento. Tuttavia, se le suddette informazioni possono indurre in errore il consumatore, in quanto ambigue o confuse o non basate su dati scientifici pertinenti ai sensi dell'art. 36, par. 2, l'art. 16 prevede la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 24.000 euro, salvo che il fatto costituisca reato. Nel caso delle indicazioni di cui all'art. 36, par. 3, la sanzione si applica solo alle violazioni commesse successivamente all'adozione, da parte della Commissione, degli atti di esecuzione previsti dal regolamento.

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento

Il decreto ripropone e aggiorna le disposizioni contenute nella normativa nazionale alle disposizioni del regolamento.

In particolare l'art. 17 del provvedimento adegua le disposizioni in materia di lotto; la disciplina comunitaria in materia, contenuta nella Direttiva 2011/91/UE, risultava già recepita nell'ordinamento nazionale (art. 13 del D.Lgs. 109 del 1992). L'aggiornamento riguarda sostanzialmente il riferimento corretto ai prodotti preimballati e non più ai prodotti preconfezionati; ciò al fine di rendere omogenea al regolamento (UE) n. 1169/2011 la terminologia impiegata.

L'articolo 18 del decreto in oggetto aggiorna le disposizioni contenute nell'articolo 15 del D.Lgs. n. 109/1992 sui distributori automatici (che l'attuale art. 15 del predetto decreto legislativo definisce "*Distributori automatici diversi dagli impianti di spillatura*").

Nello specifico, viene previsto, al comma 1, che fatte salve le ulteriori indicazioni obbligatorie prescritte da norme nazionali e dell'Unione Europea per tipi o categorie specifici di alimenti, nel caso di distribuzione di alimenti non preimballati messi in vendita tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati, devono essere riportate sui distributori e per ciascun prodotto le indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (denominazione dell'alimento, elenco degli ingredienti, elementi che provocano allergie), nonché il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede dell'impresa responsabile della gestione dell'impianto.

Le indicazioni di cui sopra devono essere riportate in lingua italiana ed essere chiaramente visibili e leggibili. L'aggiornamento si è reso necessario, in particolare, per fare salve le disposizioni relative alla vendita del latte crudo tramite distributori automatici, previste dal decreto del Ministero della salute del 12 dicembre 2012.

L'art. 19, al comma 1, prevede che i prodotti alimentari offerti in vendita al consumatore finale o alle collettività senza preimballaggio, i prodotti imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore, i prodotti preimballati ai fini della vendita diretta, nonché i prodotti non costituenti unità di vendita ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera e) del regolamento, in quanto generalmente venduti previo frazionamento ancorché posti in confezione o involucri protettivo, esclusi gli alimenti di cui al comma 8 dell'articolo forniti dalle collettività, devono essere muniti di apposito cartello applicato ai recipienti che li contengono oppure di altro sistema equivalente, anche digitale, facilmente accessibile e riconoscibile, presente nei comparti in cui sono esposti. Sono fatte salve le prescrizioni stabilite in materia dai disciplinari di produzione per i prodotti DOP e IGP. Le fascette e le legature, anche se piombate, non sono considerate imballaggio.

Al comma 2 l'articolo dispone che, fatte salve le ulteriori indicazioni obbligatorie prescritte per i prodotti non preimballati da norme nazionali e dell'Unione Europea, sul cartello devono essere riportate almeno le seguenti indicazioni, che, nel caso di fornitura diretta alle collettività, possono essere riportate su un documento commerciale, anche in modalità telematica:

- la denominazione dell'alimento;
- l'elenco degli ingredienti salvo i casi di esenzione disposti dal regolamento. Nell'elenco ingredienti devono figurare le indicazioni delle sostanze o prodotti di cui all'Allegato II del regolamento, con le modalità e le esenzioni prescritte dall'articolo 21 del medesimo regolamento. Ciò significa che gli allergeni:

- devono figurare nell'elenco conformemente alle disposizioni sugli ingredienti di cui all'art. 18, par. 1, del regolamento, con un riferimento chiaro alla denominazione della sostanza o del prodotto figurante nell'allegato II;
- la denominazione della sostanza o del prodotto figurante nell'allegato II deve essere evidenziata attraverso un tipo di carattere distinto da quello degli altri ingredienti, per esempio per dimensioni, stile o colore di sfondo;
- le modalità di conservazione per i prodotti alimentari rapidamente deperibili, ove necessario;
- la data di scadenza per le paste fresche e le paste fresche con ripieno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187;
- il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande con contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume;
- la percentuale di glassatura, considerata tara, per i prodotti congelati glassati;
- la designazione «decongelato» di cui all'Allegato VI, punto 2 del regolamento, fatti salvi i casi di deroga previsti.

Per i prodotti della gelateria, della pasticceria, della panetteria, della pasta fresca e della gastronomia, ivi comprese le preparazioni alimentari, l'elenco degli ingredienti può essere riportato su un unico e apposito cartello tenuto ben in vista oppure, per singoli prodotti, su apposito registro o altro sistema equivalente, anche digitale, da tenere bene in vista, a disposizione dell'acquirente, in prossimità dei banchi di esposizione dei prodotti stessi purché le indicazioni relative alle sostanze o prodotti di cui all'Allegato II del regolamento siano riconducibili ai singoli alimenti posti in vendita.

Per le bevande vendute mediante spillatura il cartello può essere applicato direttamente sull'impianto o a fianco dello stesso.

In caso di prodotti non preimballati nelle fasi precedenti alla vendita devono essere riportate le menzioni di cui all'art. 9, par. 1, lettere a), b) e c) del regolamento, (la denominazione, l'elenco degli ingredienti, qualsiasi allergene), il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare, nonché il lotto di appartenenza. La norma precisa che tali informazioni possono essere riportate anche soltanto sul documento commerciale, solo a condizione che tali documenti accompagnino l'alimento cui si riferiscono o siano stati inviati prima o contemporaneamente alla consegna.

In particolare, il comma 8 dell'articolo 19 prevede che, nel caso di alimenti non preimballati, serviti dalle collettività, è obbligatoria l'indicazione degli allergeni (le sostanze o prodotti di cui all'allegato II del Regolamento). Viene di fatto ripreso il contenuto della circolare n. 0003674P del 6 febbraio del 2015 del Ministero della Salute.

La disposizione stabilisce che l'indicazione deve essere fornita in modo che sia riconducibile a ciascun alimento, prima che lo stesso venga servito al consumatore, e deve essere apposta su menù o registro o apposito cartello o altro sistema equivalente, anche digitale, da tenere bene in vista.

In alternativa, è possibile riportare l'avviso della possibile presenza di allergeni sul menù, sul registro o su un apposito cartello che rimandi al personale cui chiedere le necessarie informazioni che devono risultare da una documentazione scritta facilmente reperibile sia per l'autorità competente che per il consumatore finale (necessaria anche nel caso in cui si utilizzino sistemi digitali).

Inoltre il comma precisa che è obbligatorio specificare, come previsto dal comma 2, lett. g), se il prodotto è decongelato ai sensi dell'allegato VI, punto 2, del regolamento.

L'art. 20, comma 1, riguarda invece i prodotti non destinati ai consumatori. Nello specifico, prevede che, fatti salvi gli obblighi di cui all'articolo 8, paragrafo 8, del regolamento i prodotti alimentari destinati all'industria, agli utilizzatori commerciali intermedi e agli artigiani per i loro usi professionali ovvero per essere sottoposti a ulteriori lavorazioni, nonché i semilavorati non destinati al consumatore, devono riportare le menzioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), c) ed e), del regolamento (la denominazione dell'alimento, qualsiasi allergene e, infine, la quantità netta dell'alimento), con le medesime modalità e deroghe previste per i prodotti preimballati, il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e l'indirizzo dell'operatore alimentare, nonché l'indicazione del lotto di appartenenza quando obbligatoria.

Le indicazioni di cui sopra possono essere riportate sull'imballaggio o sul recipiente o sulla confezione o su una etichetta appostavi o sui documenti commerciali, anche in modalità telematica (art. 20, comma 2).

Gli articoli da 21 a 24 del decreto introducono, invece, illeciti amministrativi per la violazione delle disposizioni nazionali di cui agli articoli precedenti.

In particolare:

- L'omessa indicazione del lotto o partita alla quale appartiene una derrata alimentare in violazione dell'art. 17 comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 24.000 euro; l'indicazione con modalità differenti da quelle previste dall'art. 17 comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 8.000 euro (art. 21);
- La violazione delle disposizioni relative alla distribuzione di alimenti attraverso distributori automatici da parte dell'operatore del settore alimentare di cui all'art. 18, commi 1 e 2, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 8.000 euro (art. 22, comma 1);
- L'omessa apposizione sui distributori automatici dell'indicazione delle sostanze o dei prodotti che possono provocare allergie o intolleranze comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 40.000 euro (art. 22, comma 2);
- La violazione in materia di indicazioni obbligatorie per la vendita di prodotti non preimballati di cui all'art. 19 comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 8.000 euro (art. 23, comma 1);
- L'omessa indicazione nei prodotti non preimballati e negli alimenti non preimballati serviti dalle collettività, delle sostanze o dei prodotti che possono provocare allergie o intolleranze, di cui all'art. 9, par. 1, lettera c) del regolamento, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 24.000 euro (art. 23, comma 2);
- La difforme indicazione, nei prodotti non preimballati e negli alimenti non preimballati serviti dalle collettività, delle sostanze o dei prodotti che possono provocare allergie o intolleranze, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 8.000 euro; errori o omissioni formali comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 4.000 euro (art. 23, comma 3);
- La violazione della disciplina relativa agli adempimenti precedenti alla vendita dei prodotti non preimballati di cui all'art. 19, comma 7, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 4.000 euro (art. 23, comma 4);
- La violazione degli obblighi sulle menzioni obbligatorie di cui all'art. 20 per i prodotti non destinati al consumatore comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 4.000 euro (art. 24).

Il decreto prevede la clausola di mutuo riconoscimento, ovvero l'inapplicabilità della disciplina nazionale (contenuta nel Titolo III del decreto, articoli dal 17 al 24) ai prodotti alimentari che siano stati legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro

dell'Unione europea o in Turchia, nonché ai prodotti legalmente fabbricati in uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) (articolo 25).

Il provvedimento, al fine di disporre di un quadro sanzionatorio di riferimento unico e di consentirne l'applicazione uniforme a livello nazionale, individua l'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative nel Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (ICQRF) (art. 26).

L'attribuzione della competenza per l'irrogazione alle sanzioni all'autorità statale sostituisce la competenza regionale, prevista dall'art. 18 del decreto legislativo n. 109/1992, fatte salve le competenze spettanti ai sensi della normativa vigente all'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché quelle degli organi preposti all'accertamento delle violazioni.

Il comma 2 dell'articolo 26, in attuazione della delega, fa salve le competenze attuali dell'Autorità Antitrust nella repressione degli illeciti ai sensi del Codice del consumo (D.Lgs. n. 206 del 2005) e del D.Lgs. n. 145 del 2007 sulla pubblicità ingannevole.

L'articolo 27, comma 1, disciplina il procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative rinviando, in quanto compatibile, alla disciplina della legge n. 689 del 1981.

In deroga a questa disciplina generale, il comma 2 dell'art. 27 prevede che alle sanzioni previste dallo schema si applichino le disposizioni dell'art. 1, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 91 del 2014 circa la diffida e la sanatoria delle violazioni e il pagamento in misura più che ridotta.

Inoltre la norma precisa che la sanzione amministrativa è ridotta sino a un terzo nel caso in cui la violazione è commessa da una microimpresa, cioè un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro (Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/UE del 6 maggio 2003).

Viene, inoltre, esclusa l'applicabilità delle sanzioni previste dallo schema di decreto alle forniture a organizzazioni senza scopo di lucro per la cessione gratuita di alimenti agli indigenti. L'esclusione non opera se le irregolarità riguardano la data di scadenza o la presenza di sostanze o prodotti che possono provocare allergie o intolleranze (art. 27, comma 4).

Non si applicano le sanzioni del decreto all'immissione sul mercato di un alimento corredato da adeguata rettifica scritta delle informazioni non conformi alla nuova disciplina (art. 27, comma 5).

Da ultimo il decreto in oggetto dispone che gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima della data di entrata in vigore del provvedimento in difformità dello stesso possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte (art. 28).

Le disposizioni del decreto entrano in vigore decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (il 9 maggio 2018).

D.Lgs. 15-12-2017 n. 231

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 «Legge di delegazione europea 2015».

Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 febbraio 2018, n. 32.

Epigrafe

Premessa

Titolo I

Principi generali

Art. 1. *Campo di applicazione*

Art. 2. *Definizioni*

Titolo II

Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento

Capo I

Violazione delle disposizioni generali in materia di informazioni sugli alimenti

Art. 3. *Violazione delle pratiche leali di informazione di cui all'articolo 7 del regolamento*

Art. 4. *Violazione degli obblighi informativi da parte degli operatori del settore alimentare di cui all'articolo 8 del regolamento*

Capo II

Violazione delle disposizioni relative alle informazioni obbligatorie sugli alimenti preimballati e delle relative modalità di espressione

Art. 5. *Violazione degli obblighi relativi all'apposizione delle indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafo 1, all'articolo 10, paragrafo 1, e all'allegato III del regolamento*

Art. 6. *Violazione degli obblighi relativi alle modalità di espressione, posizionamento e presentazione delle indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafi 2 e 3, e agli articoli 12 e 13 e all'allegato IV del regolamento*

Art. 7. *Violazione delle disposizioni relative alla vendita a distanza di cui all'articolo 14 del regolamento*

Capo III

Violazione delle disposizioni specifiche sulle indicazioni obbligatorie

Art. 8. *Violazioni in materia di denominazione dell'alimento di cui all'articolo 17, all'articolo 18, paragrafo 2, e all'allegato VI del regolamento*

Art. 9. *Violazioni in materia di elenco degli ingredienti di cui all'articolo 18, paragrafi 1 e 3, ed all'allegato VII del regolamento*

Art. 10. *Violazioni in materia di requisiti nell'indicazione degli allergeni di cui all'articolo 21 e all'allegato II del regolamento*

Art. 11. *Violazioni in materia di indicazione quantitativa degli ingredienti, di cui all'articolo 22 e all'allegato VIII del regolamento e in materia di indicazione della quantità netta, di cui all'articolo 23 e all'allegato IX del regolamento*

Art. 12. *Violazioni in materia di termine minimo di conservazione, data di scadenza e data di congelamento di cui all'articolo 24 e all'allegato X del regolamento*

Art. 13. *Violazioni in materia di indicazione del paese di origine o luogo di provenienza di cui all'articolo 26, e relativi atti di esecuzione, ed all'allegato XI del regolamento*

Art. 14. *Violazioni in materia di titolo alcolometrico di cui all'articolo 28 ed all'allegato XII del regolamento*

Art. 15. *Violazioni in materia di dichiarazioni nutrizionali di cui agli articoli da 30 a 35 ed agli allegati XIII, XIV e XV del regolamento*

Capo IV

Violazioni in materia di informazioni volontarie sugli alimenti

Art. 16. *Violazioni in materia di informazioni volontarie di cui all'articolo 36 del regolamento*

Titolo III

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (ue) n. 1169/2011 e relative sanzioni

Capo I

Adeguamento della normativa nazionale

Art. 17. *Diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare ai sensi della direttiva n. 2011/91/UE del 13 dicembre 2011*

Art. 18. *Distributori automatici*

Art. 19. *Vendita di prodotti non preimballati*

Art. 20. *Prodotti non destinati al consumatore*

Capo II

Violazioni delle disposizioni nazionali

Art. 21. *Violazioni in materia di diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare di cui all'articolo 17 del presente decreto*

Art. 22. *Violazioni in materia di indicazione obbligatorie nella distribuzione di alimenti non preimballati attraverso distributori automatici di cui all'articolo 18 del presente decreto*

Art. 23. *Violazioni in materia di indicazioni obbligatorie per la vendita dei prodotti non preimballati di cui all'articolo 19 del presente decreto*

Art. 24. *Violazioni in materia di indicazioni obbligatorie per i prodotti non destinati al consumatore finale ed alle collettività di cui all'articolo 20 del presente decreto*

Titolo IV

Disposizioni finali

Art. 25. *Clausola di mutuo riconoscimento*

Art. 26. *Autorità competenti all'irrogazione delle sanzioni*

Art. 27. *Procedure per le irrogazioni delle sanzioni*

Art. 28. *Disposizioni transitorie*

Art. 29. *Clausola di invarianza finanziaria*

Art. 30. *Abrogazioni*

Art. 31. *Entrata in vigore*

D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 231 ⁽¹⁾.

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della [direttiva 2011/91/UE](#), ai sensi dell'[articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170](#) «Legge di delegazione europea 2015».

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 febbraio 2018, n. 32.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la [legge 24 dicembre 2012, n. 234](#), recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e, in particolare, l'articolo 33;

Vista la [legge 12 agosto 2016, n. 170](#), recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2015 e, in particolare, l'articolo 5;

Vista la [legge 24 novembre 1981, n. 689](#), recante modifiche al sistema penale;

Vista la [legge 23 agosto 1988, n. 400](#), recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, l'articolo 14;

Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

Visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la [direttiva 87/250/CEE](#) della Commissione, la [direttiva 90/496/CEE](#) del Consiglio, la [direttiva 1999/10/CE](#) della Commissione, la [direttiva 2000/13/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione ed il regolamento CE n. 608/2004 della Commissione e, in particolare, gli articoli 15, 44 e 55;

Visto il [decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109](#), e successive modificazioni, recante attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, n. 882/2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

Vista la [direttiva n. 2011/91/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare;

Visto il considerando n. 52 del citato regolamento (UE) n. 1169/2011, con il quale si afferma che «Gli Stati membri dovrebbero effettuare controlli ufficiali per garantire il rispetto del presente regolamento conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.»;

Visto il [decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77](#), recante attuazione della [direttiva 90/496/CEE](#) del Consiglio del 24 settembre 1990 relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari;

Visto il [decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 145](#), recante disciplina dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, ai sensi dell'[articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170](#) - Legge di delegazione europea 2015;

Visto l'articolo 44, paragrafo 3, del predetto regolamento (UE) n. 1169 del 25 ottobre 2011, ai sensi del quale gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione, relativamente agli alimenti non preimballati, il testo delle disposizioni che prevedono la fornitura di indicazioni non obbligatorie in base al citato regolamento e i mezzi con i quali dette indicazioni e loro elementi devono essere fornite;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 settembre 2017;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 26 ottobre 2017;

Acquisiti i pareri delle Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2017;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro della salute e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della giustizia;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Titolo I

Principi generali

Art. 1. Campo di applicazione

1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, di seguito denominato «regolamento», fatta salva la disciplina sanzionatoria prevista dal [decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206](#).

2. Il presente decreto reca, altresì, disposizioni nazionali in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti ai sensi del Capo VI del regolamento (UE) n. 1169 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e della [direttiva 2011/91/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare, nonché la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle predette disposizioni.

Art. 2. Definizioni

1. Ai fini dell'attuazione del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento e, inoltre, si intende per «soggetto responsabile» l'operatore del settore alimentare di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento, con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell'Unione, l'importatore avente sede nel territorio dell'Unione; è, altresì, individuato come soggetto responsabile l'operatore del settore alimentare il cui nome o la cui ragione sociale siano riportati in un marchio depositato o registrato.

Titolo II

Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento

Capo I

Violazione delle disposizioni generali in materia di informazioni sugli alimenti

Art. 3. *Violazione delle pratiche leali di informazione di cui all'articolo 7 del regolamento*

1. Salvo che il fatto costituisca reato e ad esclusione delle fattispecie specificamente sanzionate dalle altre disposizioni del presente decreto, la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 del regolamento sulle pratiche leali d'informazione comporta per l'operatore del settore alimentare l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 24.000 euro.

Art. 4. *Violazione degli obblighi informativi da parte degli operatori del settore alimentare di cui all'articolo 8 del regolamento*

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare diverso dal soggetto responsabile di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento, il quale, in violazione delle disposizioni di cui al medesimo paragrafo 3, fornisce alimenti di cui conosce o presume, in base alle informazioni in suo possesso in qualità di professionista, la non conformità alla normativa in materia di informazioni sugli alimenti applicabile e ai requisiti delle pertinenti disposizioni nazionali, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 4.000 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che modifica le informazioni che accompagnano un alimento in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 16.000 euro.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che, in violazione dell'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento, non assicura che le informazioni sugli alimenti non preimballati siano trasmesse all'operatore del settore alimentare che riceve tali prodotti è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che viola le disposizioni relative alla fornitura delle indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 8, paragrafo 7, primo comma, del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro. La medesima sanzione si applica per le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 7, secondo comma, del regolamento, nel caso in cui le indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 8, paragrafo 7, primo comma, siano state riportate solo sul documento commerciale.

Capo II

Violazione delle disposizioni relative alle informazioni obbligatorie sugli alimenti preimballati e delle relative modalità di espressione

Art. 5. *Violazione degli obblighi relativi all'apposizione delle indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafo 1, all'articolo 10, paragrafo 1, e all'allegato III del regolamento*

1. Salvo che il fatto costituisca reato, la mancata apposizione delle indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento relativa alle sostanze che possono provocare allergie o intolleranze, fatte salve le deroghe previste dal medesimo regolamento, comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 40.000 euro. La sanzione non si applica nel caso in cui il soggetto responsabile abbia avviato le procedure previste dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, prima dell'accertamento della violazione da parte dell'autorità di controllo.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, la mancata apposizione di una o più delle altre indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento, diverse da quelle del comma 1 e di cui all'articolo 10, paragrafo 1, e all'allegato III del medesimo regolamento, fatte salve le deroghe ivi previste, comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 24.000 euro. La mancata apposizione dell'indicazione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera g), comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa di cui al periodo precedente quando le condizioni particolari di conservazione o le condizioni di impiego siano richieste dalla natura o dalle caratteristiche dell'alimento.

3. L'indicazione in etichetta del nome, ragione sociale e indirizzo del produttore o confezionatore in luogo, se diverso, del nome, ragione sociale ed indirizzo del soggetto responsabile, quale specifica violazione dell'obbligo di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera h), del regolamento, comporta l'applicazione al soggetto responsabile della medesima sanzione amministrativa di cui al comma 2.

Art. 6. *Violazione degli obblighi relativi alle modalità di espressione, posizionamento e presentazione delle indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafi 2 e 3, e agli articoli 12 e 13 e all'allegato IV del regolamento*

1. La mancata osservanza delle modalità di espressione delle indicazioni obbligatorie come prescritte all'articolo 9, paragrafi 2 e 3, nonché delle condizioni di presentazione e di posizionamento delle indicazioni obbligatorie di cui agli articoli 12 e 13 e dell'allegato IV del regolamento, comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro.

Art. 7. *Violazione delle disposizioni relative alla vendita a distanza di cui all'articolo 14 del regolamento*

1. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni relative alla vendita a distanza di cui all'articolo 14 del regolamento comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 16.000 euro.

Capo III

Violazione delle disposizioni specifiche sulle indicazioni obbligatorie

Art. 8. *Violazioni in materia di denominazione dell'alimento di cui all'articolo 17, all'articolo 18, paragrafo 2, e all'allegato VI del regolamento*

1. Salvo che il fatto costituisca reato, la denominazione dell'alimento in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 17, paragrafi 1 e 4, del regolamento, comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 16.000 euro.

2. Quando la violazione di cui al comma 1 riguarda esclusivamente errori od omissioni formali, essa comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro ad 4.000 euro.

3. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 4.000 euro.

4. La violazione delle disposizioni relative alla denominazione degli alimenti e alle indicazioni specifiche che la accompagnano di cui all'allegato VI del regolamento, fatte salve le deroghe ivi previste, comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro.

5. Le medesime sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano al soggetto responsabile che viola l'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento in materia di denominazione e designazione degli ingredienti.

Art. 9. *Violazioni in materia di elenco degli ingredienti di cui all'articolo 18, paragrafi 1 e 3, ed all'allegato VII del regolamento*

1. Fatte salve le deroghe previste agli articoli 19 e 20 del regolamento, la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, paragrafi 1 e 3, nonché la violazione delle disposizioni di cui all'allegato VII del citato regolamento, comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 16.000 euro.

2. Quando la violazione di cui al comma 1 riguarda esclusivamente errori od omissioni formali, essa comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 4.000 euro.

3. La violazione delle disposizioni relative all'indicazione e designazione degli ingredienti di cui all'allegato VII del regolamento, fatte salve le deroghe ivi previste, comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro.

Art. 10. *Violazioni in materia di requisiti nell'indicazione degli allergeni di cui all'articolo 21 e all'allegato II del regolamento*

1. La violazione delle disposizioni relative ai requisiti dell'etichettatura di alcune sostanze o prodotti che possono provocare allergie o intolleranze, di cui all'articolo 21 e all'allegato II del regolamento, comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 16.000 euro.

Art. 11. *Violazioni in materia di indicazione quantitativa degli ingredienti, di cui all'articolo 22 e all'allegato VIII del regolamento e in materia di indicazione della quantità netta, di cui all'articolo 23 e all'allegato IX del regolamento*

1. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni relative all'indicazione quantitativa degli ingredienti di cui all'articolo 22 ed all'allegato VIII del regolamento, nonché la violazione delle disposizioni relative all'indicazione della quantità netta di cui all'articolo 23 ed all'allegato IX del medesimo regolamento, fatte salve le deroghe ivi previste, comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro.

Art. 12. *Violazioni in materia di termine minimo di conservazione, data di scadenza e data di congelamento di cui all'articolo 24 e all'allegato X del regolamento*

1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 24 ed all'allegato X, paragrafo 1, del regolamento relative all'indicazione del termine minimo di conservazione, fatte salve le deroghe ivi previste, comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro.

2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 24 ed all'allegato X, paragrafi 2 e 3, del regolamento, relative all'indicazione, rispettivamente, della data di scadenza e della data di congelamento per la carne, le preparazioni di carne e i prodotti della pesca non trasformati congelati, fatte salve le deroghe ivi previste, comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 16.000 euro. Le diciture relative alle carni, alle preparazioni di carne ed ai prodotti della pesca non trasformati, surgelati conformemente alle norme dell'Unione europea, per le quali gli obblighi di cui all'allegato X, paragrafo 3, del regolamento vengono ottemperati riportando in etichetta l'espressione «Surgelato il ...», in luogo dell'espressione «Congelato il ...» prevista alla lettera a), non comportano l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, quando un alimento è ceduto a qualsiasi titolo o esposto per la vendita al consumatore finale oltre la sua data di scadenza, ai sensi dell'articolo 24 e dell'allegato X del regolamento, il cedente o il soggetto che espone l'alimento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 40.000 euro.

Art. 13. *Violazioni in materia di indicazione del paese di origine o luogo di provenienza di cui all'articolo 26, e relativi atti di esecuzione, ed all'allegato XI del regolamento*

1. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni relative a contenuti e modalità dell'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza di cui all'articolo 26 del regolamento comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 16.000 euro.

2. Quando la violazione di cui al comma 1 riguarda solo errori ed omissioni formali essa comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 4.000 euro.

Art. 14. *Violazioni in materia di titolo alcolometrico di cui all'articolo 28 ed all'allegato XII del regolamento*

1. La violazione delle disposizioni relative alla modalità di indicazione del titolo alcolometrico di cui all'articolo 28 e all'allegato XII del regolamento, comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 4.000 euro.

Art. 15. *Violazioni in materia di dichiarazioni nutrizionali di cui agli articoli da 30 a 35 ed agli allegati XIII, XIV e XV del regolamento*

1. La violazione delle disposizioni relative a modalità di indicazione, contenuto, espressione e presentazione della dichiarazione nutrizionale, di cui agli articoli da 30 a 35 ed agli allegati XIII, XIV e XV del regolamento, fatte salve le deroghe previste dal medesimo regolamento, comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 16.000 euro.

Violazioni in materia di informazioni volontarie sugli alimenti

Art. 16. *Violazioni in materia di informazioni volontarie di cui all'articolo 36 del regolamento*

1. Salvo che il fatto costituisca reato, al soggetto responsabile che fornisce volontariamente informazioni sugli alimenti in violazione dell'articolo 36, paragrafo 1, del regolamento si applicano, per le rispettive violazioni, le sanzioni previste agli articoli da 5 a 15 del presente decreto.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, al soggetto responsabile che fornisce volontariamente informazioni sugli alimenti in violazione dell'articolo 36, paragrafi 2 e 3, del regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 24.000 euro. La sanzione che consegue alla violazione delle fattispecie previste dal paragrafo 3 del predetto articolo 36 si applica alle violazioni commesse successivamente all'adozione da parte della Commissione degli atti di esecuzione previsti dalla medesima disposizione.

Titolo III

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (ue) n. 1169/2011 e relative sanzioni

Capo I

Adeguamento della normativa nazionale

Art. 17. *Diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare ai sensi della [direttiva n. 2011/91/UE del 13 dicembre 2011](#)*

1. Il presente articolo concerne l'indicazione che consente di identificare il lotto o partita alla quale appartiene una derrata alimentare.

2. Per lotto, o partita, si intende un insieme di unità di vendita di una derrata alimentare, prodotte, fabbricate o confezionate in circostanze sostanzialmente identiche.

3. I prodotti alimentari non possono essere posti in vendita qualora non riportino l'indicazione del lotto di appartenenza.

4. Il lotto è determinato dal produttore o dal confezionatore del prodotto alimentare o dal primo venditore stabilito nell'Unione europea ed è apposto sotto la propria responsabilità; esso figura in ogni caso in modo da essere facilmente visibile, chiaramente leggibile ed indelebile ed è

preceduto dalla lettera «L», salvo nel caso in cui sia riportato in modo da essere distinto dalle altre indicazioni di etichettatura.

5. Per i prodotti alimentari preimballati l'indicazione del lotto figura sull'imballaggio preconfezionato o su un'etichetta appostavi.

6. Per i prodotti alimentari non preimballati l'indicazione del lotto figura sull'imballaggio o sul recipiente o, in mancanza, sui relativi documenti commerciali di vendita.

7. L'indicazione del lotto non è richiesta:

a) quando il termine minimo di conservazione o la data di scadenza figurano con la menzione almeno del giorno e del mese;

b) per i gelati monodose, venduti tal quali, e sempre che essa figuri sull'imballaggio globale;

c) per i prodotti agricoli, all'uscita dall'azienda agricola, nei seguenti casi:

1) venduti o consegnati a centri di deposito, di condizionamento o di imballaggio;

2) avviati verso organizzazioni di produttori;

3) raccolti per essere immediatamente integrati in un sistema operativo di preparazione o trasformazione;

d) per i prodotti alimentari non preimballati di cui all'articolo 44 del regolamento;

e) per le confezioni ed i recipienti il cui lato più grande abbia una superficie inferiore a 10 cm².

Art. 18. *Distributori automatici*

1. Fatte salve le ulteriori indicazioni obbligatorie prescritte da norme nazionali e dell'Unione europea per tipi o categorie specifici di alimenti, nel caso di distribuzione di alimenti non preimballati messi in vendita tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati, devono essere riportate sui distributori e per ciascun prodotto le indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento, nonché il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede dell'impresa responsabile della gestione dell'impianto.

2. Le indicazioni di cui al comma 1 devono essere riportate in lingua italiana ed essere chiaramente visibili e leggibili.

Art. 19. *Vendita di prodotti non preimballati*

1. I prodotti alimentari offerti in vendita al consumatore finale o alle collettività senza preimballaggio, i prodotti imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore, i prodotti preimballati ai fini della vendita diretta, nonché i prodotti non costituenti unità di vendita ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera e), del regolamento in quanto generalmente venduti previo frazionamento ancorché posti in confezione o involucro protettivo, esclusi gli alimenti di cui al comma 8 forniti dalle collettività, devono essere muniti di apposito cartello applicato ai recipienti che li contengono oppure di altro sistema equivalente, anche digitale, facilmente accessibile e riconoscibile, presente nei comparti in cui sono esposti. Sono fatte salve le prescrizioni stabilite in materia dai disciplinari di produzione per i prodotti DOP e IGP. Le fascette e le legature, anche se piombate, non sono considerate imballaggio.

2. Fatte salve le ulteriori indicazioni obbligatorie prescritte per i prodotti non preimballati da norme nazionali e dell'Unione europea, sul cartello devono essere riportate almeno le seguenti indicazioni, che, nel caso di fornitura diretta alle collettività, possono essere riportate su un documento commerciale, anche in modalità telematica:

a) la denominazione dell'alimento;

b) l'elenco degli ingredienti salvo i casi di esenzione disposti dal regolamento. Nell'elenco ingredienti devono figurare le indicazioni delle sostanze o prodotti di cui all'Allegato II del regolamento, con le modalità e le esenzioni prescritte dall'articolo 21 del medesimo regolamento;

c) le modalità di conservazione per i prodotti alimentari rapidamente deperibili, ove necessario;

d) la data di scadenza per le paste fresche e le paste fresche con ripieno di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187](#);

e) il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande con contenuto alcolico superiore a 1,2 per cento in volume;

f) la percentuale di glassatura, considerata tara, per i prodotti congelati glassati;

g) la designazione «decongelato» di cui all'Allegato VI, punto 2, del regolamento, fatti salvi i casi di deroga previsti.

3. Per i prodotti della gelateria, della pasticceria, della panetteria, della pasta fresca e della gastronomia, ivi comprese le preparazioni alimentari, l'elenco degli ingredienti può essere riportato su un unico e apposito cartello tenuto ben in vista oppure, per singoli prodotti, su apposito registro o altro sistema equivalente, anche digitale, da tenere bene in vista, a disposizione dell'acquirente, in prossimità dei banchi di esposizione dei prodotti stessi purché le indicazioni relative alle sostanze o prodotti di cui all'Allegato II del regolamento siano riconducibili ai singoli alimenti posti in vendita.

4. Per le bevande vendute mediante spillatura il cartello di cui al comma 1 può essere applicato direttamente sull'impianto o a fianco dello stesso.

5. Le acque idonee al consumo umano non preconfezionate, somministrate nelle collettività ed in altri esercizi pubblici, devono riportare, ove trattate, la specifica denominazione di vendita «acqua potabile trattata» o «acqua potabile trattata e gassata» se è stata addizionata di anidride carbonica.

6. I prodotti dolciari e da forno preconfezionati, ma destinati ad essere venduti a pezzo o alla rinfusa, generalmente destinati al consumo subito dopo l'acquisto, possono riportare le indicazioni di cui al comma 2 solamente sul cartello o sul contenitore, purché in modo da essere facilmente visibili e leggibili dall'acquirente.

7. Fatti salvi gli obblighi di cui all'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento, sui prodotti di cui al comma 1, nelle fasi precedenti la vendita al consumatore e alle collettività, devono essere riportate le menzioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento, con le medesime modalità e deroghe previste per i prodotti preimballati, il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare, nonché l'indicazione del lotto di appartenenza, di cui all'articolo 17, quando obbligatoria; tali menzioni possono essere riportate soltanto su un documento commerciale, anche in modalità telematica, se è garantito che tali documenti accompagnano l'alimento cui si riferiscono o sono stati inviati prima o contemporaneamente alla consegna.

8. In caso di alimenti non preimballati ovvero non considerati unità di vendita, serviti dalle collettività, come definite all'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), del regolamento, è obbligatoria l'indicazione delle sostanze o prodotti di cui all'allegato II del medesimo regolamento. Tale indicazione deve essere fornita, in modo che sia riconducibile a ciascun alimento, prima che lo stesso venga servito al consumatore finale dalle collettività e deve essere apposta su menù o registro o apposito cartello o altro sistema equivalente, anche digitale, da tenere bene in vista. In caso di utilizzo di sistemi digitali, le informazioni fornite dovranno risultare anche da una documentazione scritta e facilmente reperibile sia per l'autorità competente sia per il consumatore finale. In alternativa, può essere riportato l'avviso della possibile presenza delle medesime sostanze o prodotti che possono provocare allergie o intolleranze, sul menù, sul registro o su un apposito cartello che rimandi al personale cui chiedere le necessarie informazioni che devono risultare da una documentazione scritta e facilmente reperibile sia per l'autorità competente sia per il consumatore finale.

9. Con riferimento agli alimenti di cui al comma 8, trova applicazione, altresì, l'obbligo di cui al comma 2, lettera g), fatti salvi i casi di deroga previsti.

10. Le indicazioni del presente articolo devono essere riportate in lingua italiana ed essere chiaramente visibili e leggibili.

Art. 20. *Prodotti non destinati al consumatore*

1. Fatti salvi gli obblighi di cui all'articolo 8, paragrafo 8, del regolamento, i prodotti alimentari destinati all'industria, agli utilizzatori commerciali intermedi ed agli artigiani per i loro usi professionali ovvero per essere sottoposti ad ulteriori lavorazioni nonché i semilavorati non destinati al consumatore devono riportare le menzioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), c) ed e), del regolamento, con le medesime modalità e deroghe previste per i prodotti preimballati, il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e l'indirizzo dell'operatore alimentare, nonché l'indicazione del lotto di appartenenza, di cui all'articolo 17, quando obbligatoria.

2. Le indicazioni di cui al comma 1 possono essere riportate sull'imballaggio o sul recipiente o sulla confezione o su una etichetta appostavi o sui documenti commerciali, anche in modalità telematica, purché agli stessi riferiti.

Capo II

Violazioni delle disposizioni nazionali

Art. 21. *Violazioni in materia di diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare di cui all'articolo 17 del presente decreto*

1. L'omissione dell'indicazione del lotto, o partita, in violazione dell'articolo 17 comporta l'applicazione all'operatore del settore alimentare di cui al comma 4 del medesimo articolo 17, della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 24.000 euro.

2. L'indicazione del lotto, o partita, con modalità differenti da quelle previste dall'articolo 17 comporta l'applicazione all'operatore del settore alimentare della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro.

Art. 22. *Violazioni in materia di indicazione obbligatorie nella distribuzione di alimenti non preimballati attraverso distributori automatici di cui all'articolo 18 del presente decreto*

1. L'operatore del settore alimentare che viola le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro. La medesima sanzione si applica quando le predette indicazioni obbligatorie non sono riportate in lingua italiana in conformità alle disposizioni dell'articolo 18, comma 2.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che omette di apporre sui distributori automatici l'indicazione delle sostanze o prodotti che possono provocare allergie o intolleranze a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento, come previsto dall'articolo 44, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 40.000 euro.

Art. 23. *Violazioni in materia di indicazioni obbligatorie per la vendita dei prodotti non preimballati di cui all'articolo 19 del presente decreto*

1. L'operatore del settore alimentare che viola le disposizioni dell'articolo 19 in materia di vendita dei prodotti non preimballati è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che omette, nella vendita dei prodotti non preimballati di cui all'articolo 19 e degli alimenti non preimballati serviti dalle collettività, l'indicazione delle sostanze o prodotti che possono provocare allergie o intolleranze, di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento, prevista obbligatoriamente dall'articolo 44, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 24.000 euro.

3. Quando l'indicazione di cui al comma 2 è resa con modalità difformi da quelle previste dalle disposizioni nazionali emanate ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento, all'operatore del settore alimentare si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro. Quando la violazione riguarda solo aspetti formali, essa comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 4.000 euro.

4. L'operatore del settore alimentare che omette, nelle fasi precedenti la vendita al consumatore o alle collettività, le indicazioni obbligatorie previste dall'articolo 19, comma 7, è soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 4.000 euro.

Art. 24. *Violazioni in materia di indicazioni obbligatorie per i prodotti non destinati al consumatore finale ed alle collettività di cui all'articolo 20 del presente decreto*

1. L'operatore del settore alimentare che viola gli obblighi sulle menzioni obbligatorie e sulle modalità di apposizione delle stesse previste dall'articolo 20 è soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 4.000 euro.

Titolo IV

Disposizioni finali

Art. 25. *Clausola di mutuo riconoscimento*

1. Fatta salva l'applicazione della vigente normativa dell'Unione europea, le disposizioni di cui al titolo III del presente decreto non si applicano ai prodotti alimentari legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia né ai prodotti legalmente fabbricati in uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), in conformità alle disposizioni del regolamento.

Art. 26. *Autorità competenti all'irrogazione delle sanzioni*

1. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è designato quale autorità competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto.

2. Restano ferme le competenze spettanti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi del [decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145](#), e del [decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206](#), e quelle spettanti, ai sensi della normativa vigente, agli organi preposti all'accertamento delle violazioni.

3. I soggetti che svolgono attività di controllo sono tenuti agli obblighi di riservatezza sulle informazioni acquisite in conformità alla vigente legislazione.

Art. 27. *Procedure per le irrogazioni delle sanzioni*

1. Per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto compatibili con quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della [legge 24 novembre 1981, n. 689](#).

2. Alle violazioni previste dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'[articolo 1, commi 3 e 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 11 agosto 2014, n. 116](#).

3. Quando la violazione è commessa da imprese aventi i parametri di microimpresa, di cui alla [raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003](#), la sanzione amministrativa è ridotta sino ad un terzo.

4. Non si applicano le disposizioni sanzionatorie del presente decreto alle forniture ad organizzazioni senza scopo di lucro, per la successiva cessione gratuita a persone indigenti, di alimenti che presentano irregolarità di etichettatura non riconducibili alle informazioni relative alla data di scadenza o relative alle sostanze o a prodotti che possono provocare allergie o intolleranze.

5. Non si applicano le disposizioni sanzionatorie del presente decreto all'immissione sul mercato di un alimento che è corredato da adeguata rettifica scritta delle informazioni non conformi a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 28. *Disposizioni transitorie*

1. Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima della data di entrata in vigore del presente decreto in difformità dallo stesso possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.

Art. 29. *Clausola di invarianza finanziaria*

1. Le amministrazioni pubbliche interessate all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, provvedono nell'ambito delle

risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 30. *Abrogazioni*

1. E' abrogato il [decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109](#). Il richiamo agli [articoli 13, 15, 16 e 17 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109](#), contenuto in altre disposizioni normative, deve intendersi riferito rispettivamente agli articoli 17, 18, 19 e 20 del presente decreto. I richiami all'[articolo 18 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109](#), contenuti nelle vigenti disposizioni, si intendono effettuati ai corrispondenti articoli del presente decreto.

2. Sono altresì abrogati:

- a) l'[articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n. 391](#);
- b) il [decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77](#).

3. Alla [legge 3 maggio 1989 n. 169](#), sono soppressi:

- a) l'articolo 5, comma 3, ultimo periodo;
 - b) l'articolo 6, comma 1, lettera a), limitatamente alle parole: «, con data di riferimento di 180 giorni dal confezionamento»;
 - c) l'articolo 6, comma 1, lettera b), limitatamente alle parole: «, con data di riferimento di 90 giorni dal confezionamento».
-

Art. 31. *Entrata in vigore*

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
